

## Spese per prestazioni istituzionali

Allegato 15.a

Descrizione	Consuntivo 2009				Consuntivo 2008	Variazioni
	Conguagliate o liquidate nel 2009 (1)	meno: rateo al 31.12.2008 (2)	più: rateo al 31.12.2009 (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (1-2+3) (4)		
11.Indennità di richiamo alle armi:	629.118,38			629.118,38	627.269,00	1.849,38
Totale complessivo .....	14.179.228.428,61	3.005.192.429,45	3.157.461.643,49	14.331.497.642,65	11.895.520.379,49	2.435.977.263,16

## Poste correttive e compensative delle uscite

Allegato 16

Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
- Recupero di prestazioni:			
Trattamenti di famiglia .....	35.641.603,74	35.110.650,64	530.953,10
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti da aziende edili.....	1.159.524,48	1.488.662,72	-329.138,24
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti da aziende lapidee - settore industria .....	19.787,01	784,06	19.002,95
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti da aziende lapidee - settore artigianato .....	8.483,00	50.040,34	-41.557,34
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti da aziende industriali .....	1.560.905,13	243.539,92	1.317.365,21
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti da imprese agricole.....	51.420,19	132.899,69	-81.479,50
Trattamenti di rimpatrio ai lavoratori extracomunitari .....	15.355,59	28.842,40	-13.486,81
Trattamenti ordinari di disoccupazione .....	133.440.467,07	134.947.950,16	-1.507.483,09
Trattamento di fine rapporto :			
INPS.....	212.891.984,85	187.971.600,50	24.920.384,35
INPDAI.....	1.183.735,74	794.883,43	388.852,31
	214.075.720,59	188.766.483,93	25.309.236,66
Trattamenti economici di malattia e maternità .....	79.902.793,69	75.310.384,33	4.592.409,36
Trattamento di richiamo alle armi .....	3.011,70	1.234,67	1.777,03
	465.879.072,19	436.081.472,86	29.797.599,33
- Rimborso da parte di Organismi esteri di prestazioni in regime di convenzioni internazionali.....	2.280.066,64	3.113.012,63	-832.945,99
Totale .....	468.159.138,83	439.194.485,49	28.964.653,34

## Trasferimenti ad altre gestioni dell'INPS

Allegato 17

Descrizione	Consuntivo	Consuntivo	Variazioni
	2009	2008	
<b>Al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti:</b>			
- per valori di copertura assicurativa, relativi a:			
1) periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai lavoratori agricoli e non agricoli:			
- art. 4, legge 218/1952.....	3.754.871.659,00	2.001.710.679,00	1.753.160.980,00
- art. 7, III comma, legge 160/88 e successive.....	1.229.095.091,00	1.196.280.853,00	32.814.238,00
2) periodi di integrazione salariale ordinaria indennizzati ai lavoratori dell'industria - art.3, legge 164/75 .....			
	1.091.037.000,00	139.345.140,00	951.691.860,00
3) periodi di integrazione salariale indennizzati ai lavoratori dell'edilizia - art.5, legge 427/75 .....			
	143.516.960,00	85.589.620,00	57.927.340,00
4) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria - art.5, legge 427/75 .....			
	6.778.400,00	3.366.390,00	3.412.010,00
5) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato - art.5, legge 427/75 .....			
	790.050,00	459.330,00	330.720,00
<b>Totale.....</b>	<b>6.226.089.160,00</b>	<b>3.426.752.012,00</b>	<b>2.799.337.148,00</b>

## Investimenti patrimoniali di pertinenza della ex gestione tubercolosi

Allegato 18

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
Costo della produzione	-17.749,80	-25.198,49	7.448,69
Costi per acquisto di materie prime, sussidiari, consumi e merci	-10.567,00	-9.722,00	-845,00
Spese per acquisto beni di consumo e servizi:			
Spese impegnate nell'esercizio			
Spese di assicurazione	-3.806,00	-2.961,00	-845,00
Compensi alla società per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito di proprietà dell'Istituto	-6.761,00	-6.761,00	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	-680,96	-680,96	0,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali:			
Ammortamento immobili	-680,96	-680,96	0,00
Oneri diversi di gestione	-6.501,84	-14.795,53	8.293,69
Spese impegnate nell'esercizio:			
Oneri tributari ed IRAP	0,00	-544,98	544,98
Spese d'amministrazione	-3.238,00	-12.545,00	9.307,00
Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti per spese d'amministrazione.	-46,54	0,00	-46,54
Tributi diversi	-1.710,30	-1.705,55	-4,75
Spese di gestione e vendita degli immobili già cartolarizzati	-1.507,00	0,00	-1.507,00
Proventi e oneri finanziari	-5.427,00	-43.837,91	38.410,91
Altri proventi finanziari	212,64	316,34	-103,70
Entrate accertate nell'esercizio :			
Canone d'uso	212,64	316,34	-103,70
Altri oneri finanziari	-5.639,64	-44.154,25	38.514,61
Perdita derivante dalla gestione IGEI del patrimonio immobiliare da reddito (all. 18/bis)	-5.639,64	-44.154,25	38.514,61
Imposte d'esercizio	-16.916,35	-23.631,26	6.714,91
Imposte d'esercizio	-16.916,35	-23.631,26	6.714,91
Spese impegnate nell'esercizio			
IRPEG su operazioni commerciali	-142,72	0,00	-142,72
Assegnazione al Fondo imposte	-16.773,63	-23.631,26	6.857,63
	-40.093,15	-92.667,66	52.574,51

Gestione degli immobili da reddito  
da parte della società IGEL

Allegato 18/bis

Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
<b>Proventi :</b>			
- Affitti	95.072,35	76.485,58	18.586,77
- Recupero di spese varie	31.137,99	542,95	30.595,04
- Entrate varie	87,24	290,82	-203,58
	<b>126.297,58</b>	<b>77.319,35</b>	<b>48.978,23</b>
<b>Spese:</b>			
- Spese di manutenzione	47.660,04	41.188,07	6.471,97
- Spese di conduzione	1.045,68	632,88	412,80
- Imposta comunale sugli immobili	77.517,34	75.830,33	1.687,01
- Spese diverse	5.714,16	3.822,32	1.891,84
	<b>131.937,22</b>	<b>121.473,60</b>	<b>10.463,62</b>
Perdita.....	<b>-5.639,64</b>	<b>-44.154,25</b>	<b>38.514,61</b>

## Variazioni patrimoniali straordinarie

Allegato 19

Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
Eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità ed insussistenza di:			
- crediti contributivi verso le aziende .....	153.662.741,91	79.108.170,23	74.554.571,68
- crediti contributivi verso i datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo.....	70.891.850,47	1.530.901,83	69.360.948,64
- crediti per contributi dovuti per i lavoratori domestici.....	18.658,49	1.015,19	17.643,30
- crediti per contributi dovuti lavoratori marittimi.....	407.594,17	791.241,92	-383.647,75
- crediti per prestazioni da recuperare .....	12.070.331,82	18.784.533,52	-6.714.201,70
- crediti per interessi di mora , sanzioni civili e amministrative.....	1.952.178,07	167.527,91	1.784.650,16
- crediti v/ organismi esteri.....	0,00	0,00	0,00
<b>Totale.....</b>	<b>239.003.354,93</b>	<b>100.383.390,60</b>	<b>138.619.964,33</b>

## Appendice

### Evoluzione legislativa e normativa

Nell'esercizio 2009 la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti è stata influenzata dalla specifica normativa di riferimento e da disposizioni di carattere generale.

Si riportano di seguito le più recenti modifiche normative che hanno interessato la Gestione.

#### Contributi

Alla prevedibile lievitazione dei monti retributivi è seguito l'adeguamento dall'1.1.2009, ai sensi dell'art. 1, D.L. 402/81 (conv. dalla L. 537/81), dei limiti minimi di retribuzione giornaliera ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, che è stato determinato, per l'anno 2009, nel 3,2%.

I predetti minimali sono stati adeguati al minimale giornaliero pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione dall'1.1.2009, come previsto dagli artt. 7, co 1, D.L. 463/83 (conv. dalla L. 638/83) e 1, co. 2, D.L. 338/89 (conv. dalla L. 389/89). Per l'anno 2009 il limite è stato quantificato in € 43,49 giornalieri.

Per gli operai agricoli, il minimale di retribuzione giornaliero di cui all'art. 14, co. 7, D.L. 791/81 (conv. dalla L. 54/82) è stato determinato, per l'anno 2009, in € 38,69.

Con la stessa decorrenza sono state determinate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, con riferimento e comunque in misura non inferiore alle retribuzioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, come previsto dall'art. 4, co.1, D.L. 317/87 (conv. dalla L. 398/87).

Nel 2009 la gestione è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla L. 296/2006 (finanziaria 2007) in merito al conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile (c.d. Fondo di Tesoreria).

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 252/2005, come modificato dall'art. 1, co. 764, L. 296/2006, i datori di lavoro sono esonerati



sin dall'1.1.2007, dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2, L. 297/82 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o a Fondo di Tesoreria

Dall'1.1.2008, inoltre, è stata prevista un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, mediante una riduzione degli oneri impropri nel limite e secondo quanto stabilito dall'art. 8, D.L. 203/2005 (conv. dalla L. 248/2005), come modificato dall'art. 1, co. 766, L. 296/2006. Per l'anno 2009 i datori di lavoro hanno ridotto, per ogni lavoratore interessato, la contribuzione nella misura dello 0,21% (0,19% nel 2008).

Anche per l'anno 2009, nel settore agricoltura, non è tornata a regime la norma sulle agevolazioni contributive così come previste dall'art. 9, co. 5, 5-bis e 5-ter, L. 67/88.

Infatti la maggiorazione delle agevolazioni, inizialmente prevista per il triennio 2006-2008 dall'art. 01, co. 2, D.L. 2/2006 (conv. dalla L. 81/2006) è stata prorogata per tutto l'anno 2009 per effetto dall'art. 8-octies, co. 1, D.L. 5/2009 (conv. dalla L. 33/2009) che ha modificato l'art. 1-ter, co. 1, D.L.171/2008 (conv. dalla L. 205/2008), sostituendo le parole "31 marzo 2009" con le parole "31 dicembre 2009".

L'art. 20, co. 1, D.L. 112/2008, (conv. dalla L. 133/2008) ha interpretato l'art. 6, co. 2, L. 138/43, statuendo che il datore di lavoro che ha corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con esonero dell'Istituto dall'erogazione dell'indennità, non è tenuto a versare la relativa contribuzione all'Istituto medesimo (si tratta, per lo più, di casi in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS non è dovuta in quanto, il lavoratore ammalato già percepisce la normale retribuzione e quindi viene meno la funzione di sostituzione della retribuzione perduta, propria della prestazione a sostegno del reddito).

Dall'1.1.2009, inoltre, l'art. 20, co. 2, del citato D.L. 112/2008, (conv. dalla L. 133/2008) stabilisce che, "le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate ed a capitale misto sono tenute al versamento della

contribuzione per maternità e, per i soli operai, al versamento della contribuzione per malattia”.

L'art. 20, D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 40, n. 2 del R.D.L. 1827/35 e modificato l'art. 36, DPR 818/57, estendendo, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private.

Dalle modifiche introdotte dal predetto art. 20 deriva, altresì, che il regime di esonero per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è caratterizzato dalla stabilità d'impiego può continuare a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, stante la vigenza dell'art. 32, lett. b), L. 264/49.

#### Prestazioni

L'art. 19, D.L. 185/2008 (conv. dalla L. 2/2009), modificato dall'art. 7-ter, D.L. 5/2009 (conv. dalla L. 33/2009), ha potenziato l'accesso agli strumenti di sostegno del reddito in caso di disoccupazione o sospensione del rapporto di lavoro, introducendo la possibilità di erogare l'assegno al nucleo familiare su tali prestazioni.

L'art. 1, D.L. 78/2009 (conv. dalla L. 102/2009) ha esteso ulteriormente i casi di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

In materia di maternità, malattia e assistenza ai disabili, l'art. 19, D.L. 185/2008 (conv. dalla L. 2/2009), ha concesso alle lavoratrici del settore privato il beneficio del trattamento di maternità, anche se alla data di inizio del congedo risultano sospese o disoccupate da oltre 60 giorni, purchè alla medesima data siano beneficiarie del trattamento di disoccupazione.

Per le lavoratrici residenti nelle zone del sisma del 6.4.2009, l'indennità è prorogata dall'art. 8, co. 1, D.L. 39/2009 (conv. dalla L. 77/2009).

Da segnalare che il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. 4293/2009) ha ritenuto che i riposi giornalieri della madre di cui all'art. 39, D.Lgs. 151/2001, debbano essere riconosciuti al padre, ai sensi del successivo art. 40, anche nel caso in

cui la madre sia lavoratrice casalinga. L'orientamento giurisprudenziale dianzi riportato appare consolidato ed è stato recepito anche a livello amministrativo. Si ricorda che, a decorrere dall'1.1.2009, l'Istituto eroga le prestazioni economiche di malattia e maternità anche ai lavoratori dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzati ed a capitale misto.

Sulla disciplina della Cassa integrazione guadagni è intervenuto l'art. 7-ter, D.L. 5/2009 (conv. dalla L. 33/2009) che, a modifica della L. 223/91, ha previsto che il pagamento delle prestazioni ai lavoratori venga disposto direttamente dall'Istituto, contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, senza attendere i risultati della verifica ispettiva.

In precedenza, il pagamento diretto veniva autorizzato solo a richiesta e previo accertamento delle condizioni di difficoltà da parte del servizio ispettivo competente.

Dall'1.4.2009, inoltre, sono abbreviati i termini per la presentazione delle richieste di CIGS o di CIGS in deroga, con accesso al pagamento diretto.

Per il 2009-2010 è stato previsto, in via sperimentale, che in attesa dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'INPS provveda ad anticipare i relativi importi, in presenza di determinati requisiti.

L'art. 1, D.L. 78/2009 (conv. dalla L.102/2009) ha introdotto la possibilità per le imprese di utilizzare i dipendenti già percettori di trattamenti di sostegno al reddito in progetti di formazione e riqualificazione sul lavoro, nonché, per gli anni 2009-2010. Ha previsto, anche, l'incremento del 20%, in via sperimentale, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, affidando all'INPS il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi.

Sono stati introdotti, inoltre, incentivi per i datori di lavoro che assumono, nel medesimo periodo, lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

L'art. 19, co. 1, D.L. 185/2008 (conv. dalla L. 2/2009) ha esteso ai lavoratori, di tutti i settori, sospesi a seguito di crisi aziendali o occupazionali, l'attuale disciplina dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti

normali e ridotti. La medesima disposizione, al co. 1, lett. c), ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, un nuovo trattamento, pari all'indennità ordinaria non agricola con requisiti normali per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento.

L'art. 7-ter, co. 9 lett. a), b), c), D.L. 5/2009 (conv. dalla L. 33/2009) ha apportato alcune modifiche al predetto art. 19, finalizzate ad eliminare le disparità tra i lavoratori che usufruiscono dell'indennità di disoccupazione, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, e i destinatari degli ammortizzatori in deroga. Per i destinatari della disposizione sopracitata, l'importo dell'indennità di disoccupazione è stato equiparato, in via transitoria, per il biennio 2009-2010, a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, nella misura dell'80% della retribuzione.

Il D.L. 39/2009 (conv. dalla L. 77/2009) ha previsto provvidenze in favore di famiglie, lavoratori, imprese delle zone colpite dal sisma del 6.4.2009 nella Regione Abruzzo. In particolare è stata disposta la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'art. 1, co. 25, L. 247/2007. L'art. 5, co. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6.5.2009 ha previsto la proroga per sei mesi dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

#### Oneri di gestione

Si ricorda che l'art. 2, co. 25, L. 203/2008 (finanziaria 2009) ha disposto che, in considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento, non siano più a carico della Gestione di cui all'art. 37, L. 88/89 (GIAS) gli oneri relativi alle prestazioni di cui alle disposizioni sotto:

- art. 1, co. 11, lett. a), L. 296/2006 (incremento assegni al nucleo familiare);
- art. 1, co. 1167, L. 296/2006 (incremento indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti interi);

- art. 1, co. 25-27, L. 247/2007 (incremento indennità di disoccupazione non agricola a requisiti interi e requisiti ridotti, nonché miglioramento dell'indicizzazione del meccanismo dei c.d. "tetti");
- art. 1, co. 71, L. 247/2007 (soppressione del contributo aggiuntivo sulle ore di straordinario alla gestione prestazioni temporanee);
- art. 1, co. 200, L. 247/2007 (incremento assegni al nucleo familiare).

PAGINA BIANCA